

*Regolamento*  
*Gruppo Terziario Donna*  
*Confcommercio Roma*

# ***STATUTO CONFCOMMERCIO ROMA***

...omissis

## **Art. 32**

### ***GRUPPO TERZIARIO DONNA***

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Roma Capitale”, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta di Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Roma Capitale, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio- Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio- Imprese per l’Italia Provincia di Roma Capitale”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

...omissis

**Art. 1**  
**Denominazione**

1. E' costituito ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, il Gruppo Terziario Donna di Roma e Provincia, cui possono aderire le rappresentanti delle imprese socie effettive della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale e le componenti dei Consigli Direttivi dei soci aderenti, come meglio definiti all'art. 6, comma 2, dello Statuto di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. Il Gruppo è apartitico e non ha fini di lucro.
3. Il Gruppo ha sede presso Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale.
4. Il Gruppo può aderire, d'intesa con Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, ad altri organismi aventi per lo scopo lo sviluppo delle politiche relative all'imprenditoria femminile.

**Art. 2**  
**Finalità**

1. Il Gruppo si prefigge di:
  - promuovere ed appoggiare la crescita professionale delle imprenditrici;
  - sostenere l'affermazione delle imprenditrici negli ambiti sociali ed istituzionali;
  - stimolare nelle socie lo spirito associativo anche attraverso programmi di formazione politico-sindacale;
  - promuovere e curare la partecipazione attiva di proprie rappresentanti negli organismi propositivi e decisionali dell'Unione;
  - contribuire alla crescita di Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale;
  - porre in essere tutte le iniziative idonee all'assolvimento delle proprie funzioni e delle connesse attività strumentali di assistenza alle imprenditrici;
  - favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
  - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studi e iniziative similari, su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse;
  - adottare ogni iniziativa al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere, nonché l'effettiva realizzazione della parità tra uomo e donna nel mondo dell'imprenditoria.

### **Art. 3** **Organi Sociali**

1. Sono Organi del Gruppo:
  - l'Assemblea;
  - Il Consiglio
  - La Presidente
2. Gli Organi si riuniscono su convocazione della Presidente.
3. L'avviso di convocazione deve indicare data, ora, luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno e deve essere trasmesso alle destinatarie per lettera oppure via fax o e-mail oppure per telegramma, o nuovi sistemi di comunicazione quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo WhatsApp o Telegram.
4. Le riunioni degli organi sociali sono convocate e presiedute dalla Presidente, in sua assenza o mancanza da una Vicepresidente oppure dagli Organi di Confcommercio Roma.
5. Nelle elezioni degli Organi, in caso di parità di voto si procede al ballottaggio

### **Art. 4** **L'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutte le rappresentanti di cui all'art. 1 comma 1, ed è convocata con preavviso di almeno 7 giorni tramite affissione presso la sede della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, o pubblicazione sul sito internet, nonché tramite trasmissione anche via e-mail oppure WhatsApp,Telegram o fax. Copia della convocazione è inviata alla Direzione della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale. L'avviso deve contenere indicazioni sulla data, l'ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno.
2. Ogni rappresentante può essere portatrice di una sola delega.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione della Presidente che la presiede.
4. L'Assemblea dei Soci:
  - a. Stabilisce le linee operative e strategiche generali del Gruppo, da affidare per la loro esecuzione al Consiglio;
  - b. Delibera, d'intesa con Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, lo scioglimento del Gruppo;
  - c. Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
  - d. Elegge, fra i suoi membri, le componenti del Consiglio, da un minimo di 3 ad un massimo di 21, fermo restando quanto stabilito all'art. 7 lettera g, anche con la finalità di garantire la più ampia rappresentanza dei settori del Sistema;
  - e. elegge la Presidente scegliendola tra le Consigliere elette;
  - f. elegge fino a cinque Vice Presidenti di cui una Vicaria;
5. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle presenti

6. La durata delle cariche elettive è determinata in cinque anni, e comunque commisurata alla corrispondenti cariche della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, salvo dimissioni o decadenza.

## **Art. 6** **Il Consiglio**

1. Il Consiglio:
  - a. su proposta della Presidente può revocare una o tutte le suddette nomine ai sensi dell'art. 7 lettera f.
  - b. provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c. elabora linee ed iniziative del Gruppo;
  - d. sostiene, coadiuva e verifica l'attività della Presidenza;  
può deliberare, d'intesa con Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, contributi suppletivi a carico degli aderenti per la realizzazione di particolari iniziative; In tal caso la gestione di detti contributi è affidata a Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale e/o ai suoi Enti collegati;
  - e. delibera in merito alle proposte di cui all'art. 7, comma 1, lettera g e h;
  - f. delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione della Presidente ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni alternativamente con i seguenti mezzi di comunicazione: email, fax, WhatsApp,Telegram. La convocazione deve contenere indicazioni su: luogo, data, ora e ordine del giorno.
3. Il Consiglio è presieduto dalla Presidente del Gruppo. Le sedute del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno un terzo delle sue componenti. Non sono ammesse deleghe.
4. Il Consiglio delibera a maggioranza delle presenti; ciascuna componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
5. Le adunanze possono avvenire anche in videoconferenza o attraverso altri strumenti di telecomunicazione tecnologici.

## **Art. 7** **La Presidente**

La Presidente:

- a) presiede le riunioni;
- b) ha la rappresentanza del Gruppo;
- c) attua le deliberazioni degli Organi collegiali;
- d) può esercitare in caso di necessità e di urgenza i poteri del Consiglio, salvo ratifica successiva da parte dello stesso Organo;
- e) convoca le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- f) propone al Consiglio, tra le sue componenti, la nomina e la revoca delle Vice Presidenti;

- g) propone al Consiglio la cooptazione di persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo;
- h) propone al Consiglio, la cooptazione di persone, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento, per la reintegrazione di eventuali seggi vacanti;
- i) alla scadenza del primo mandato, la Presidente è rieleggibile alla stessa carica solo una seconda volta.

**Art. 8**  
**Cariche sociali**

- 1. Le componenti del Consiglio non possono delegare ad altri le loro funzioni.
- 2. Decade automaticamente dalla carica la Consiglieria che, senza giustificato motivo, sia risultata assente per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio.
- 3. Le Consigliere vacanti in corso di mandato saranno reintegrate sino a concorrenza del numero massimo dei membri del Consiglio determinato dall'Assemblea dei Soci.
- 4. Il Consiglio decade per le dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti e alla cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla carica.

**Art. 10**  
**Ufficio di Segreteria**

L'ufficio di Segreteria del Gruppo ed il suo funzionamento sono assicurati dal personale della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale.

**Art. 11**  
**Clausola di Rinvio**

Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente articolato, si fa riferimento allo Statuto della Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale.